

Il Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni non intende sottrarsi in alcun modo nel mettere in essere tutte le attività necessarie ad ottenere la massima trasparenza nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Tanto che sul sito dell'Ente si è inteso pubblicare quanto necessario per assicurare la massima trasparenza.

Si ritiene utile pubblicare di seguito la seguente precisazione, questo, nella considerazione del particolare ordinamento normativo che riguarda i Consorzi di Bonifica.

## **AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**

### **Comunicazioni ex L. 190/2012**

La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" all'art. 1, comma 16, lettera b) della legge dispone che le pubbliche amministrazioni assicurano livelli essenziali di trasparenza con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, ivi inclusa la modalità di selezione prescelta ai sensi del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito, Codice dei Contratti Pubblici).

In relazione a quanto sopra l'art. 1, comma 32 della citata legge n. 190/2012, primo periodo, prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare, sui propri siti web istituzionali, con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b) della stessa legge, le seguenti

informazioni: struttura proponente; oggetto del bando; elenco degli operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate.

L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di LLSS e FF con Deliberazione n° 26 del 22.05.2013 è intervenuta sulla materia stabilendo le prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.

L'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica, ANBI, con propria circolare n° 14 del 30.05.2013 ha escluso l'applicabilità delle norme di cui alla citata L. 190/2012 ai Consorzi di Bonifica.

Tale esclusione tuttavia, a parere dell'ANBI, non si applica ai Consorzi quando questi sono "concessionari" di Enti Pubblici per la realizzazione di opere od interventi che siano finanziati a valere su fondi derivanti da amministrazioni soggette al campo di applicazione della citata L. 190/2012.

In relazione a quanto sopra si pubblicano nel seguito le informazioni richieste dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di LLSS e FF con Deliberazione n° 26 del 22.05.2013 relativamente alle sole opere attuate con finanziamenti pubblici.